Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 12 APRILE 1956:

REGIONE SARDA

Leggi emanate dal Consiglio regionale pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel secondo semestre dell'anno 1955.

(1686)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 12 APRILE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % 5 % - 6 %, effettuata il 3 aprile 1956.

(1569)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », effettuata il 3 aprile 1956.

(1568)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione) e « Città di Roma » (1ª emissione), effettuata il 3 aprile 1956.

(1570)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 221.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, in Sassari.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 222.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Alcamo (Trapani).

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 187. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 223.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Colonne, in Grotte di Castro (Viterbo).

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Colonne, in Grotte di Castro (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 185. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 224.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Farneta », con sede in Farneta (Lucca).

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Farneta », con sede in Farneta (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 182. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 225.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di San Francesco », con sede in Giaveno (Torino).

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di San Francesco », con sede in Giaveno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 226.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Vergine del Buon Consiglio, in contrada Leopardi del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Vergine del Buon Consiglio, in contrada Leopardi del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 191. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 227.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Locogrande del comune di Trapani.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Locogrande del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 190. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956, n. 228.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Annunciazione della B. V. M., in frazione Cogno del comune di Ossimo (Brescia).

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 dicembre 1952, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunciazione della B. V. M., in frazione Cogno del comune di Ossimo (Brescia), il cui primo nucleo di dotazione risulta costituito da titoli di Stato al 5 % per un capitale nominale di L. 1.500.000, da alcuni immobili donati dalla Società anonima cotonificio Vittorio Olcese, con sede in Milano, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 186. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1955.

Conferma, per il biennio 1956-1957, del dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1955, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 396;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per il biennio 1956-1957 il dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Tecchi è confermato, per il biennio 1956-1957, presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 315

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Nomina di componenti il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, recante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione previsto dalla legge medesima è composto, tra l'altro da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

Viste le indicazioni delle Camere di commercio di Trieste e Gorizia e le designazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati componenti del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia:

a) il sig. Giacomo Modiano e il dott. Livio Novelli, quali esponenti delle attività economiche di Trieste;

b) il sig. Giuseppe Macchiut, quale esponente delle attività economiche di Gorizia.

I suddetti componenti dureranno in carica per tre anni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 66. — PETROCELLI

(1619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Sentito il parere della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 13 aprile 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 16 aprile 1955, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1956.

Roma, addì 6 aprile 1956

Il direttore generale: Luciano MASCIA

(1620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « VI Fiera del vino » in Asti

La « Fiera del vino » di Asti, con nota del 17 marzo 1956, n. 12, ha comunicato di rinunziare all'allestimento della sesta edizione che avrebbe dovuto aver luogo nel corrente anno.

(1623)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1956, registro n. 6 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sindaco di Castel Gandolfo, avverso il diniego di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque di quel Lago.

(1578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi dell'11 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,82	624,82	624,80	624,85	624,82	—	624,85	624,82	624,82	624,85
$ Can.	625,75	625,875	626 —	626 —	626,30	—	626,30	626 —	626 —	626 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,82	145,81	145,80	—	145,81	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,78	90,76	90,73	90,72	90,71	—	90,72	90,77	90,77	90,75
Kr. N.	87,83	87,81	87,83	87,82	87,80	—	87,78	87,82	87,82	87,80
Kr. Sv.	120,93	120,87	120,86	120,87	120,85	—	120,85	120,93	120,93	120,90
Fol.	164,86	164,85	164,87	164,86	164,85	—	164,85	164,90	164,90	164,85
Fr. B.	12,583	12,5825	12,5725	12,57875	12,575	—	12,58	12,58375	12,523	12,58
Fr. Fr.	178,41	178,36	178,37	178,35	178,30	—	178,39	178,42	178,42	178,35
Fr. Sv. acc.	143,32	143,29	143,20	143,25	143,26	—	143,24	143,32	143,32	143,25
Lst.	1757,40	1756,875	1757,125	1757,125	1756,875	—	1757 —	1756,375	1757,375	1756,75
Dm. occ.	149,78	149,71	149,74	149,71	149,73	—	149,70	149,78	149,78	149,72

Media dei titoli dell'11 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,675
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,30
Id. 5 % 1936	94,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,85
1 dollaro Can.	626,15
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,72
1 Kr. Norv.	87,80
1 Kr. Sv.	120,86
1 Fol.	164,855
1 Fr. bel.	12,579
100 Fr. Fr.	178,37
1 Fr. Sv. acc.	143,245
1 Lst.	1757,125
1 Marco ger.	149,705

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova nel Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il decreto reale 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista con quella di ragioniere;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con cui sono dettate le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1954, n. 368;

Vista la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova nel Corpo del genio civile (grado 11°, gruppo *B*).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

I posti come sopra messi a concorso sono ripartiti, per metà ai diplomati in ragioneria e per l'altra metà a coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome, cognome, paternità, maternità;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

2) diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

3) diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori;

4) diploma di maturità classica;

5) diploma di maturità scientifica.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;

l) dichiarazione che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi per vice ragionieri del Corpo del genio civile ed in caso affermativo, con quale esito.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto di bando.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, per gli assimilati nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10 non si superi il 45° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, e di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

VI) Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cennato U.N.S.E.A.:

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere e a vice-segretario contabile in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 9 del regio decreto 30 maggio 1932, n. 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 e 6 dell'8 lu-

glio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio — dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L 100 dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori;

d) diploma di maturità classica;

e) diploma di maturità scentifica.

4. Certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo o ruolo speciale transitorio dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 7.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno, inoltre produrre copia in carta da bollo da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, quelli di cui alla lettera *c*) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione o di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle Forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra etc.); hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione, ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *B*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1955
Registro n. 39, *foglio n.* 296

PROGRAMMA DI ESAME

Per i candidati in possesso del diploma di ragioniere

Sono oggetto della prova scritta le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Per i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica

Sono oggetto della prova scritta le seguenti materie:

a) nozioni di diritto privato e amministrativo;

b) principi di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

(1602)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.